

N. **234/2024** R.G. Tribunale  
N. **2111/2023** R.G. Notizie di reato

N. Reg. Sent. e data del deposito:  
come da firme digitali in calce



Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**  
**SEZIONE PENALE**


in composizione monocratica, nella persona del giudice SIMONE SPINA, alla pubblica udienza del giorno **29 aprile 2025** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo ed esposizione sintetica della **motivazione contestualmente redatta**, la presente

## **S E N T E N Z A**

*(deliberata ad esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario)*

nel procedimento penale di primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati

### **NEI CONFRONTI DI**



*libero - assente*

*assistito e difeso, d'ufficio, dall'avv. Alessandro Alunni, del Foro di Siena;*

### **IMPUTATO**

*del reato p. e p. dagli art. 624 e 625 n. 7 c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraeva un quantitativo di energia elettrica pari a 12.576,90 kWh stimato nel valore economico di 2169,51 €, attraverso un allaccio abusivo, realizzato mediante l'utilizzo di un cavo elettrico collegato direttamente alla rete elettrica nazionale.*

*Con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.*

*Accertato in il 14/06/2023*

*Con la recidiva reiterata.*

Nel presente procedimento assume le vesti di

### **PERSONA OFFESA**

➤ *"ENEL ENERGIA SPA", con sede legale a Milano, Via Beruto n. 18, in persona del l.r.p.t.*

All'esito della discussione, nell'udienza del **29 aprile 2025**, le Parti hanno proposto le seguenti

## CONCLUSIONI

**PUBBLICO MINISTERO:** *dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto e, per l'effetto, condannarlo alla pena di anni due di reclusione ed euro 930 di multa.*

**DIFESA DELL'IMPUTATO:** *non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, previa esclusione della contestata aggravante, perché l'azione penale non può essere proseguita, per difetto di querela. In subordine, contenere la condanna nel minimo edittale, con concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge.*

Con decreto depositato in data **12 febbraio 2024** il Pubblico Ministero ha disposto la citazione a giudizio di [REDACTED] davanti a questo Ufficio, perché fosse giudicato del fatto descritto nell'imputazione in epigrafe riportata.

All'udienza di comparizione predibattimentale del **18 novembre 2024**, un diverso giudice ha disposto che il giudizio proseguisse davanti allo scrivente, che all'udienza dibattimentale dell'**11 marzo 2025** ha aperto il dibattimento, poi svoltosi alla successiva udienza dibattimentale del **15 aprile 2025**, con l'esame dell'agente di polizia giudiziaria [REDACTED] e del tecnico della società *E-Distribuzione S.p.a.* [REDACTED], e infine chiusosi all'odierna udienza dibattimentale del **29 aprile 2025**, con l'esame del procuratore speciale di *E-Distribuzione S.p.a.* [REDACTED] e con l'acquisizione, su concorde richiesta delle parti, della denuncia da quest'ultimo presentata in data 23 giugno 2026, nonché con la dichiarazione di utilizzabilità degli atti e documenti legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento e con la lettura, in pubblica udienza, del dispositivo della presente sentenza, cui ha fatto seguito l'esposizione sintetica alle parti delle ragioni della decisione adottata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Ritiene il Tribunale che il presente giudizio debba essere definito con declaratoria d'improcedibilità nei confronti dell'odierno imputato, in ordine al reato allo stesso ascritto, previa esclusione della contestata aggravante dell'essere stato commesso il fatto di furto su cose, qual è l'energia elettrica, destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.

2.- Giova, in primo luogo, osservare che la *ratio* dell'aggravante p. e p. dall'art. 625 co.1 n 7), quarta ipotesi, cod. pen., come noto risiede nella **particolare destinazione** della cosa oggetto di furtiva apprensione da parte del reo ovvero nella **particolare condizione** in cui la stessa si trova al momento della sottrazione dal medesimo commessa. È, dunque, la **particolare destinazione** impressa alla *res* oggetto di sottrazione furtiva, ovvero la **particolare condizione** in cui la stessa si trova, a giustificare l'incremento di pena correlato alla predetta circostanza aggravante.

3.– Per quel che riguarda il caso di specie, più in particolare, secondo l'accusa ricorrerebbe una ipotesi di “*fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*”, con l'ulteriore precisazione che le “*cose*” su cui il “*fatto*” è stato “*commesso*”, nel presente giudizio, corrispondono ad “*energia elettrica*”; indi, e in breve, l'assunto accusatorio presuppone e assume, nel ritenere integrata la circostanza in parola, per un verso che l'energia elettrica furtivamente sottratta dall'odierno imputato sia una “*cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità*” e, per altro verso, che la condotta ascritta all'imputato, consistita nella sottrazione furtiva di detta energia, abbia di quest'ultima mutato la sua destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità.

La tesi non appare condivisibile, per le ragioni che di seguito saranno più compiutamente esposte.

3.– Va innanzitutto evidenziato e rammentato che, in materia di diritto penale, vige il canone del divieto di analogia a sfavore del reo: canone «*affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle Preleggi nonché, implicitamente, dall'art. 1 cod. pen., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.... [canone che] non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo... non [essendo] tollerabile che la sanzione possa colpire un consociato per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore*» (così Corte cost., sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del *Considerato in diritto*).

3.1.– A detto canone si ricollega il dovere, per il giudice penale, di attribuire alle disposizioni normative il “significato proprio” delle parole in esse racchiuse, secondo quanto previsto dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., ossia di associare alla disposizione da interpretare il significato che risulta dall'impiego delle comuni regole e convenzioni linguistiche, nel rispetto delle regole semantiche che governano il senso e il riferimento della lingua usata dal legislatore, ossia il cd “significato comune delle parole”, nonché delle regole sintattiche che governano la struttura dell'enunciato in cui le stesse si trovano.

4.– Ciò posto, centrale e cruciale appare, allora, l'esegesi del sintagma linguistico “*fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*”, corrispondente al frammento di disposizione normativa, di cui all'art. 625 co.1 n 7) cod. pen., quarta ipotesi, rilevante nel caso di specie.

4.1.– Per quel che riguarda l'**organizzazione sintattica dell'enunciato normativo** da interpretare, vengono in rilievo tre unità linguistiche: *i) “fatto commesso”, ii) “su cose”, iii) “destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”*.

La costruzione sintattica della proposizione, più in particolare, consegna all'interprete un dato linguistico inequivoco, ossia che ad essere “*destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*” **sono soltanto le cose e i beni oggetto materiale di sottrazione**, tanto potendosi con agevolezza desumere dall'utilizzo della preposizione “*su*”. Ad essere destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, in sintesi, devono essere le cose di cui il reo si impossessi, mediante sottrazione ad altrui danno, per fini di auto o etero profitto.

4.3.– Dal **punto di vista della semantica linguistica**, invece, viene in rilievo la seguente porzione di enunciato: “*destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*”, che secondo le regole

semantiche che governano il senso e il riferimento della lingua italiana, può dirsi equiestensiva e sinonimica alla seguente proposizione: “*che servano ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità pubblica*”.

4.4.– Fattore distintivo del pubblico servizio, alla luce della consolidata giurisprudenza civile (v. Sez. U. Sentenza n. 6574 del 2004) e amministrativa (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 7131 del 2000), è d'altra parte l'idoneità del servizio, sul piano finalistico, a **soddisfare in modo diretto**, da un lato, **esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti e della collettività e**, dall'altro, **interessi di rilievo sociale**, tanto da imporre obblighi di esercizio e tariffari al gestore di detto servizio, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe, invece, essere assoggettata una comune attività economica.

4.5.– Sotto questo profilo, deve osservarsi che sono “ *cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*”, ad esempio, il carburante esistente nel serbatoio di un mezzo utilizzato per trasporti di linea (così Sez. 5, n. 10944 del 26/01/2011, Napoli, Rv. 249514), così come il materiale ferroviario utile o necessario per il servizio di trasporto pubblico, trattandosi di beni la cui furtiva sottrazione pregiudica l'efficienza del servizio cui sono strumentali (così Sez. 5, n. 13659 del 17/01/2011, Termine, Rv. 250163); gli acquedotti, *ex art. 822 cpv. cod. civ.*, in relazione al pubblico *servizio idrico cd. integrato* di distribuzione di acqua e gas, gli apparecchi telefonici pubblici, in relazione al pubblico servizio di telefonia e comunicazione, nonché gli elettrodotti, gli impianti e le reti di distribuzione di energia elettrica, in relazione al pubblico servizio di trasporto, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica.

4.6.– Si tratta, a ben vedere, di “ *cose*” destinate, tutte, a pubblici servizi, ossia ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità pubblica, ai fini della nozione in esame rilevando -come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (così Sez. 5, n. 698 del 10/01/2014, Giordano)- la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati.

4.7.– In definitiva, sempre secondo la condivisibile sentenza Giordano, **i beni indicati al n. 7**, quarta ipotesi, **dell'art. 625 cod. pen. non si identificano** certo perché la loro fruizione è pubblica, ma **per la loro destinazione alla resa di un servizio fruibile dal pubblico**, in tal modo individuandosi il principio classificatorio dei beni rientranti in detta aggravante nell'esistenza di un indefettibile **nesso funzionale o strumentale tra cosa e servizio pubblico, di modo che la prima si presenti come un bene necessario o comunque utile rispetto all'efficiente erogazione del servizio medesimo ovvero alla pubblica utilità.**

5.– Diversamente dall'acqua, il cui regime deve essere menzionato per le ragioni di seguito esposte, le energie idrauliche, termiche ed elettriche, così come il gas, non sono, invece, come tali e in relazione alla tipologia stessa del bene, “ *cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*”, da esse dovendosi peraltro tenere ben distinte le reti e le strutture destinate alla generazione, alla distribuzione, alla trasmissione e al dispacciamento di energia e gas: esse sì, invece, costituenti “ *cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*”, come comprovato dalla pertinente normativa nazionale

(decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché Regio Decreto 11 dicembre 1933 , n. 1775) ed europea (direttiva 96/92/CE).

5.2.– In materia di acque, come accennato, è infatti qualificante e assorbente la dimensione pubblicistica del bene idrico in sé, pur dovendosi, anche qui, distinguere le “acque prelevate dall’ambiente naturale e destinate, da soggetti pubblici abilitati, a soddisfare specifici bisogni”, dalle “acque pubbliche”, quali sono “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo”, ai sensi dell’art. 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (“*disposizioni in materia di risorse idriche*”), in combinato disposto con l’art. 822 co.1 cod. civ.: acque che, anche ove raccolte in invasi o cisterne, “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico”, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, (*Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche*),, cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito una destinazione particolare, sulla base dei poteri ad essi conferiti dalla normativa vigente, in particolare Regio Decreto 11 dicembre 1933 , n. 1775, recante *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*.

5.3.– Le “acque prelevate dall’ambiente naturale e destinate, da soggetti pubblici abilitati, a soddisfare specifici bisogni”, quali sono le acque delle condotte idriche comunali **erogate alle singole utenze private dal servizio pubblico idrico**, costituiscono infatti acque separate dall’insieme e, soprattutto, **destinate a soddisfare i bisogni idrici della popolazione del Comune e, dunque, destinate a pubblica utilità**, tale caratteristica esse assumendo dopo essere state sottoposte a complessi procedimenti di potabilizzazione, che richiedono l’impiego di risorse rilevanti e un controllo costante della qualità.

5.4.– Si osserva, per altro verso, che proprio il Regio Decreto 11 dicembre 1933 , n. 1775, recante *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*, appare illuminante onde chiarire come la destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità, con riguardo all’energia elettrica **e diversamente dall’acqua**, riguardi giammai il bene stesso “energia elettrica”, bensì e piuttosto “**quanto serve all’impianto ed all’esercizio della produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione**” dell’energia elettrica (così, artt. 115 T.U. cit. e ss.), ossia gli impianti di produzione, le linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, nonché le condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

5.5.– Ancora, si evidenzia che in detto Testo Unico è prevista, agli artt. 120 e 125, l’ipotesi in cui la stessa energia elettrica sia destinata a pubblico servizio, qual è il caso di “linee elettriche costruite dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate”. Di più. Lo stesso Testo Unico fa menzione del concetto di “**linee elettriche destinate ai servizi pubblici**”, all’art. 131, ossia a casi in cui il bene “**energia elettrica**” **debba ritenersi funzionalmente destinato a pubblico servizio**, com’è il caso delle “**linee elettriche costruite dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato**” (art. 120), **giacché in tale specifica ipotesi l’energia elettrica è un bene strumentale e funzionale all’erogazione e svolgimento del pubblico servizio di trasporto**.

Ma da ciò, *a contrario*, si ricava come, **a prescindere da specifiche destinazioni a servizi pubblici dell'energia elettrica, di quest'ultima non può certo predicarsi che**, sol perché distribuita a utenze domestiche per mezzo di beni, come elettrodi e condutture elettriche, destinati a pubblico servizio, **sia così essa stessa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità**, concetto peraltro di per sé estraneo al consumo privato di energia elettrica da parte di utenza domestica.

5.6.– Deve, in altri termini, essere tenuta ben distinta l'**energia elettrica** dalle **cose necessarie per l'attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione di energia elettrica**, queste ultime -diversamente dalla prima- essendo sì “cose destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità”, qual è il servizio pubblico di erogazione di energia elettrica, come definito dalle normative, interne e sovranazionali, poc'anzi menzionate.

5.7.– In sintesi: da una parte vi è l'**energia elettrica**, la quale **di per sé e in quanto tale non è un bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità**, ad esclusione di specifici e peculiari casi (v. linee elettriche ferroviarie); dall'altra vi sono i **beni che veicolano e trasmettono l'energia elettrica**, ossia “*cose*” strumentali all'**attività di fornitura e distribuzione di energia elettrica**, **riconosciuta come pubblico servizio** ovvero servizio di pubblica utilità dalle normative nazionali ed europee.

6.– E allora, soltanto le condotte sottrattive che abbiano, quali oggetti materiali, gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione o dispacciamento di energia elettrica, ovvero anche solo parti o “*cose*” di essi, potranno dirsi integrare la circostanza aggravante in parola, mentre estendere *ex se e de plano* anche alla “*energia elettrica*” il carattere di bene sempre e comunque “*destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità*” significa applicare una disposizione di legge penale al di là dei casi in essa espressamente previsti, operandosi così una applicazione analogica a sfavore del reo, perché implicante un diverso regime di procedibilità e un inasprimento sanzionatorio, in violazione del divieto costituzionale di applicazione analogica in *malam partem* della legge penale.

7.– All'argomento letterale, sin qui esposto, deve poi associarsi quello teleologico, anch'esso pienamente convergente nell'escludere che l'energia elettrica possa essere una cosa “*destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità*”.

7.1.– *Ratio* dell'aggravante in esame è, come già visto, la dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta, nella specie costituita dalla **destinazione** a pubblico servizio o pubblica utilità del bene oggetto di sottrazione furtiva, con l'oggetto di tale rafforzata tutela penale che si incentra, dunque, proprio nella destinazione pubblica di tali beni.

7.2.– Il furto d'energia elettrica non è, tuttavia, in grado di mutare la *destinazione* dell'energia elettrica medesima, attesa la particolare natura del bene in parola, privo di corporeità e corrispondente, piuttosto, a cariche elettriche in movimento da un punto ad un altro, movimento dovuto a differenze di potenziale nei circuiti elettrici e favorito da appositi materiali chiamati conduttori e corrispondenti **a beni strumentali e funzionali al servizio pubblico di trasporto dell'energia medesima**, indi -essi sì- pienamente ricadenti nell'alveo della circostanza aggravante in disamina. **L'energia elettrica distribuita dalla rete nazionale, invero, non ha una sua unica**


**e determinata destinazione**, ma piuttosto di essa può parlarsi in termini di assorbimenti correlati ai vari circuiti elettrici, per illuminazione e di potenza, presenti negli stabili delle varie utenze finali, nonché al loro utilizzo da parte degli apparecchi elettrodomestici o dagli impianti di illuminazione ivi collocati.


7.3.– Si osservi, per altro verso, come **l'energia elettrica in sé è un bene che non ha alcun rapporto strumentale o funzionale con il servizio pubblico di (suo) trasporto e (sua) distribuzione**, diversamente dai materiali conduttori e dagli impianti e reti a ciò adibiti, essendo all'evidenza l'energia elettrica **il bene-fine oggetto del servizio pubblico di trasporto dell'energia elettrica** e non già un semplice bene-mezzo ad esso, in ipotesi, funzionale o strumentale.

7.4.– Ma se così è, allora, del furto di energia elettrica, attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica da parte di una utenza domestica e privata, **mai può dirsi che abbia avuto l'effetto di mutare la destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità**, con ciò venendo così meno in radice la stessa *ratio* correlata alla prevista circostanza aggravante, corrispondente alla previsione di un trattamento sanzionatorio aggravato per le azioni furtive per effetto delle quali taluni beni non assolvano più alle funzioni o scopi pubblici cui erano destinati.

8.– Per tutte queste ragioni, non appare allora condivisibile l'orientamento di legittimità, ad oggi dominante e consolidato, secondo cui l'energia elettrica su cui ricade la condotta di sottrazione, là dove fornita ad un'utenza domestica, è un bene, per sua stessa tipologia, destinato a un pubblico servizio (orientamento che, come noto, ha preso avvio da Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617).

9.– Ciò premesso, si rileva in punto di fatto che con gli atti utilizzabili per la decisione è emerso che **l'odierno imputato ha fruito e goduto di energia elettrica per usi e fini esclusivamente domestici**, alimentando gli elettrodomestici e gli impianti di illuminazione situati nella propria abitazione privata di via Bruno Buozzi 21, nel comune di Abbadia San Salvatore, **sottraendola alla società venditrice *Enel Energia S.p.a.***, la quale ultima, benché persona offesa del reato per cui si procede, non ha tuttavia mai presentato querela in relazione a detto fatto sottrattivo.

D'altra parte, di alcun rilievo, ai fini della verifica circa la condizione di procedibilità, appare la denuncia presentata dal procuratore speciale di *E-Distribuzione S.p.a.*,  in detta denuncia difettando ogni e qualsivoglia istanza punitiva e, prima ancora, giacché detta società non è persona offesa del reato per cui si procede, essendo la stessa esclusivamente concessionaria della rete elettrica, nonché soggetto giuridico altro e diverso da *Enel Energia S.p.a.*, al quale è stato sottratto un quantitativo di energia elettrica, da parte dell'odierno imputato, senza corresponsione del relativo prezzo.

10.– Alla luce di tali rilievi, pertanto, s'impone una declaratoria di improcedibilità nei confronti di  in ordine al reato di furto allo stesso ascritto, previa esclusione della contestata aggravante, perché l'azione penale non può essere proseguita, per difetto di querela, trattandosi di reato non procedibile d'ufficio.


11.– Né è, d'altronde, possibile scendere all'esame del merito al fine di stabilire se, ai sensi dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., esistano in atti prove tali da escludere in radice l'esistenza del fatto contestato o la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato.

Il difetto di una condizione di procedibilità, infatti, inerendo ai presupposti della costituzione del rapporto processuale, impedisce lo stesso promovimento dell'azione penale.

Ne risulta così preclusa, in radice, la stessa possibilità di prosciogliere nel merito in relazione alle ipotesi previste dal citato art. 129 cod. proc. pen., tale proscioglimento presupponendo pur sempre una valida costituzione del rapporto processuale, da escludersi là dove difetti una querela, come nel caso di specie (sul punto, *ex plurimis*, cfr. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43240 del 06/07/2016, Rv. 267937; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, Rv. 248386).

### ***P.Q.M.***

*Visto* l'art. 529 cod. proc. pen.,

**DICHIARA non doversi procedere** nei confronti di  in ordine al reato a lui ascritto, previa esclusione della contestata aggravante, perché l'azione penale non può essere proseguita, per difetto di querela.

Così deciso in Siena, all'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025.

IL GIUDICE  
(*Simone Spina*)